



FONDAZIONE “LUIGI BOMBARDIERI” – SONDRIO

STATUTO

ART. 1 Costituzione

1. In seno alla Sezione Valtellinese del Club Alpino Italiano, ma con amministrazione autonoma, è istituita la “**FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI E.T.S.**”.

ART. 2 Scopi

1. La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e ha la propria sede in Sondrio, centro delle iniziative per realizzare nel modo più degno lo scopo di educare i giovani alla montagna riacciandosi alle antiche e nobili tradizioni dei Fondatori del Club Alpino Italiano, non cercando cioè le doti esclusivamente tecniche (compito questo del CAI), ma considerando la montagna come oggetto e ambiente di studio e come scuola di carattere, onestà, solidarietà umana e amore per la natura.

ART. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili lasciati in eredità dal Comm. Luigi Bombardieri, morto il 28 aprile 1957 nel cielo della Capanna Marinelli. Il tutto come da originario inventario notarile, in parte modificatosi con il trascorrere del tempo.
2. Il patrimonio può essere incrementato da donazioni, lasciti e oblazioni che perverranno alla Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo della Fondazione potrà accantonare e destinare ad aumento del capitale una quota del reddito annuo non superiore, in linea di massima, al 25 per cento.
4. La Fondazione persegue i suoi scopi con le rendite del patrimonio.

ART. 4

Riconoscimento

1. La Fondazione è stata riconosciuta, con personalità giuridica, con Decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in data 2 aprile 1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 10 maggio 1960 e registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1960.
2. Per disposizione del Testatore la Fondazione è retta da un triumvirato (all'origine nelle persone del prof. Amedeo Pansera, del prof. Bruno Credaro e del cav. Poliuto Tavelli) e da nove Collaboratori, scelti come previsto dall'art. 6.
3. I triumviri durano in carica senza limiti di tempo e, a ogni vuoto che si verifichi, per decesso o per altri motivi, saranno integrati con nuove nomine a cura dei suoi membri rimasti.
4. Gli incarichi sono volontari e gratuiti per i componenti del Triumvirato e per i Collaboratori, eccettuati gli eventuali rimborsi spese.

ART. 5

Finalità

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse generale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) i), v), w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ha, tra le sue specifiche finalità, come da volontà del testatore, le seguenti:
 - a) Storia delle Alpi e dell'Alpinismo in Italia e nel mondo;
 - b) Il Club Alpino Italiano;
 - c) I rifugi del Club Alpino;
 - d) Letteratura Alpina;
 - e) Biblioteca;
 - f) Fisiologia umana in rapporto all'alpinismo;
 - g) Mineralogia;
 - h) Fauna;
 - i) Flora;
 - j) Topografia;
 - k) L'Alpinismo;
 - l) Lo sci;
 - m) Le ascensioni;
 - n) Equipaggiamento alpino;
 - o) Il soccorso alpino e il pronto soccorso;
 - p) Premi;
 - q) Borse di studio;
 - r) Cinefotografia;
 - s) Segnavie.

ART. 6

Consiglio Direttivo

1. La Fondazione, per il perseguimento delle sue finalità, viene amministrata dal Consiglio Direttivo che è formato dai tre Triumviri e da nove Collaboratori come segue:
 - a) sette eletti dall'Assemblea dei Soci della Sezione Valtellinese del CAI;
 - b) uno nominato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio;
 - c) uno nominato dal Comune di Sondrio.

2. I Collaboratori dovranno essere possibilmente scelti fra persone vicine ai problemi della montagna.
3. I Collaboratori durano in carica sei anni, sono rieleggibili e si rinnovano parzialmente ogni biennio, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i Collaboratori che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a tre sedute consecutive del Consiglio.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Presidente della Sezione Valtellinese del CAI, senza diritto di voto.

ART. 7

Riunioni

1. Il Consiglio direttivo della Fondazione deve essere convocato in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione dei programmi di attività dell'anno, dei bilanci (consuntivo e preventivo) e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale bilancio sociale.
2. Il Consiglio direttivo può essere inoltre convocato in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o necessario oppure quando ne facciano richiesta due o più Consiglieri.
3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando intervengono almeno sette membri e le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente scegliendoli nel Triunvirato.

ART. 8

Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Deve sovrintendere all'andamento generale della Fondazione e alla gestione del suo patrimonio; deve fare predisporre i relativi bilanci, convocare il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno, presiederne e dirigerne le riunioni, provvedere in caso di urgenza a tutti gli atti necessari, svolgere in genere ogni più opportuna attività per il conseguimento degli scopi della Fondazione d'accordo con gli altri due componenti del Triunvirato e, sempre che sia possibile, anche con il Consiglio Direttivo.
3. Al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente sono inoltre conferiti i poteri di ordinaria amministrazione:
 - a) rappresentare la Fondazione avanti le Autorità Giudiziarie;
 - b) addivenire a contratti di locazione;
 - c) esigere e quietanzare somme di denaro;
 - d) aprire conti correnti su Banche o Istituti di Credito;
 - e) acquistare titoli azionari o fondi di investimento;
 - f) firmare atti pubblici concernenti atti di vendita, servitù o precari relativi ai fabbricati di proprietà della Fondazione.

ART. 9

Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge un Segretario della Fondazione e ne determina le mansioni e i compiti.
2. Il Segretario deve redigere i verbali delle riunioni e sottoscriverli unitamente al Presidente.

3. Deve inoltre dare esecuzione, d'intesa con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e assolvere ogni altro compito che gli viene affidato.

ART. 10

Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere della Fondazione che, oltre a custodire i valori della Fondazione, provvede all'incasso delle rendite e al pagamento delle erogazioni deliberate dal Consiglio.
2. Deve inoltre provvedere alla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, redigere i relativi bilanci secondo le disposizioni del Presidente e assolvere ogni altro compito che gli viene affidato.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

ART. 11

Assegnazione delle rendite

1. Le rendite del patrimonio della Fondazione, detratte le spese di gestione e di amministrazione e le eventuali perdite, e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3, saranno assegnate, secondo la loro necessità, al raggiungimento delle finalità e in particolare per raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) Istituzione di corsi e conferenze;
 - b) Costituzione di una biblioteca;
 - c) Costituzione di raccolte scientifiche;
 - d) Costituzione di raccolte cinefotografiche;
 - e) Premi destinati a pubblicazioni che si riferiscano alla montagna come oggetto di studio e come fonte di energie spirituali;
 - f) Premi per atti di valore compiuti in montagna;
 - g) Conferimento di borse per studi sulle Montagne Valtellinesi.

ART. 12

Organo di controllo

1. L'Assemblea della Sezione Valtellinese del CAI elegge l'Organo di Controllo, composto da uno o tre membri effettivi.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
3. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Triunviro e Collaboratore.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove dovuto ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'articolo stesso.

7. L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle relative adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea della Sezione Valtellinese del CAI e a quelle del Consiglio Direttivo della Fondazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo, al ricorrere dei presupposti previsti all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 lugli 2017 n. 117, l'Assemblea della Sezione Valtellinese del CAI nomina un Revisore legale dei Conti iscritto nell'apposito registro; il revisore legale dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

2. Il Revisore dei Conti ha il compito di esercitare la sorveglianza sulla regolarità della gestione, di controllare le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci e di riferire, con relazioni scritte, sul rendiconto finanziario all'Assemblea della Sezione Valtellinese del CAI, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e al Comune di Sondrio.

3. Il Revisore dei Conti ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. L'incarico di Revisore dei Conti è gratuito e incompatibile con la carica di Triunviro e Collaboratore.

5. Su deliberazione dell'Assemblea della Sezione Valtellinese del CAI la revisione legale dei conti potrà essere affidata all'organo di controllo di cui al precedente articolo 12; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Libri Sociali

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- b) Libro dei bilanci consuntivi e preventivi e relative scritture contabili;
- c) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

2. Il Libro di cui alle lettere a) è redatto e conservato dal Segretario.

3. Il Libro di cui alla lettera b) è redatto e conservato a cura del Tesoriere.

4. Il Libro di cui alla lettera c) è redatto e conservato dall'Organo di Controllo.

5. I Libri possono essere conservati anche in formato elettronico.

ART. 15

Scioglimento della Sezione Valtellinese del CAI

1. Ove si dovesse verificare lo scioglimento della Sezione Valtellinese del CAI, la Fondazione continuerà la sua opera e il Comune di Sondrio si sostituirà alla cessata Sezione Valtellinese del CAI per i compiti già ad essa assegnati dal presente Statuto e, con il Triunvirato, provvederà alla modifica dell'articolo 6 per quanto riguarda la nomina dei Collaboratori.

ART. 16

Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della stessa passerà alla Sezione Valtellinese del CAI o a un Ente benefico della Città di Sondrio o ad altri enti secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 17

Regolamento

1. Il regolamento della Fondazione sarà approvato dal Consiglio Direttivo e non potrà subire modifiche contrastanti con le disposizioni testamentarie del Comm. Luigi Bombardieri, delle quali si deve rendere garante, sempre ed in ogni caso, il Triunvirato.

ART. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117/2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione Luigi Bombardieri in data 30 ottobre 2020.

Aggiornato nella riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione Luigi Bombardieri, alla presenza del notaio dr. Giulio Vitali, in data 11 aprile 2024